



Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 16209

C.C. Numero 36 del 30-12-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 e approvazione relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2019

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in Prima convocazione in seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Avv. PAGNONCELLI PAOLA	P	BONOMI TERESA SABINA	P
Sig. BERTUETTI EDOARDO	P	PAGNONCELLI CLAUDIA	P
ROTA ANDREA	P	CESARETTO GIANNA	P
CIMADORO RENATO VINCENZO	P	LOCATELLI NICOLA	P
LOCATELLI GIANBATTISTA	A	TEANI RAFFAELLO	P
BRAVI FABIO	P	GHISLENI CLARA	P
GHISLENI ALBERTO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Generale Paradiso Dott. Filippo il quale provvede alla redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. PAGNONCELLI PAOLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il responsabile del settore Finanziario Da Ros illustra la proposta che è analoga a quella dello scorso anno non essendovi state nuove esigenze di razionalizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

TENUTO CONTO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro. Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2018) e 2020 (triennio 2017-2020) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti". Per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

TENUTO CONTO, altresì, che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 27/09/2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- il comma 11 dell'articolo 26 ha stabilito che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";
- il provvedimento di razionalizzazione "periodica" del 2019 è stato approvato in data 30/12/2019 con deliberazione n. 43;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017 e 2018, di effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui l'Ente detiene partecipazioni;

CONSIDERATO che a seguito della ricognizione effettuata non si rende necessario alla data attuale, non ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa richiamata, predisporre alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate;

RITENUTO dunque che sussistono le condizioni normative ed economiche per il mantenimento delle partecipazioni nelle società:

- UNIACQUE SPA
- INGEGNERIE TOSCANE SRL partecipazione indiretta
- UNICA SERVIZI SPA
- HIDROGEST SPA partecipazione indiretta
- LINEA SERVIZI SRL partecipazione indiretta
- ANITA SRL

TENUTO CONTO dell'art. 22 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." che dispone la pubblicazione, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato";

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 -comma 1 -del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 -T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;.

Con voti

Presenti nr.12

Assenti nr.1 (Cons. Locatelli Gianbattista)

Votanti nr.8

Astenuti nr.4 (Cons. Teani, Cons. Cesaretto, Cons. Locatelli N., Cons. Ghisleni C.)

Favorevoli nr.8

DELIBERA

1. Di approvare i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di mantenere, per le motivazioni sopra esposte le partecipazioni societarie nelle seguenti società:
 - UNIACQUE SPA 0,32%
 - INGEGNERIE TOSCANE SRL partecipazione indiretta
 - UNICA SERVIZI SPA 4,59%
 - HIDROGEST SPA partecipazione indiretta
 - LINEA SERVIZI SRL partecipazione indiretta
 - ANITA SRL 2,12%4.
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. Di trasmettere il presente provvedimento, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e renderlo disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. n.175/2016 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del medesimo T.U.;7.Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente

VALUTATA l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore votazione in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

Presenti nr.12

Assenti nr.1 (Cons. Locatelli Gianbattista)

Votanti nr.8

Astenuti nr.4 (Cons. Teani, Cons. Cesaretto, Cons. Locatelli N., Cons. Ghisleni C.)

Favorevoli nr.8

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000;

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
Dr. DA ROS LUCA

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del settore
Dr. DA ROS LUCA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. PAGNONCELLI PAOLA

IL Segretario Generale
Paradiso Dott. Filippo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 20-01-2021 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio, 20-01-2021

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA

Copia conforme dell'atto firmato digitalmente, in originale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Suisio, 20-01-2021

Il Vice Segretario Comunale
ANDREOTTI DR.SSA MARA